

REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2003 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenti eccedenze strutturali. Questo regime resterà in vigore per undici ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2004.
- (2) Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal 1° luglio 2004, dei prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio ⁽³⁾. A tale scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.
- (3) Il prezzo indicativo, formato soprattutto dai prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere, ha costituito la base per la fissazione del livello dell'aiuto. Poiché l'intervento per entrambi i prodotti si applica oramai soltanto per un quantitativo massimo e per un periodo limitato dell'anno, è opportuno sopprimere il prezzo indicativo.
- (4) Al fine di evitare che si crei uno sbocco artificiale attraverso un massiccio ricorso all'intervento, occorrerebbe fissare un quantitativo massimo per gli acquisti di burro all'intervento.
- (5) Le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti sono state modificate e riprese

⁽¹⁾ Parere reso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15).

nel regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁴⁾ del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno per i produttori di alcune coltivazioni. Esse devono pertanto essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

- (6) È pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1255/1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3 è abrogato;
- 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:
 - a) per il burro, a
 - 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
 - 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
 - 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
 - 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
 - 246,39 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2007;
 - b) per il latte scremato in polvere, a
 - 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
 - 195,24 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
 - 184,97 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
 - 174,69 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2006.»

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.